

Prot. n. 445/23 del 28/04/2023

## DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** determina a contrarre ed indizione gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 ("*liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*"), prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in Località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL).

## L'AMMINISTRATORE UNICO

**Premesso** che si rende necessario affidare il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 ("*liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*"), prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), per un quantitativo stimato pari a circa 4.000 tonnellate;

**Visto** l'art. 32 del D. Lgs 18.4.2016, n. 50, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

### Considerato:

- che il valore complessivo presunto dell'appalto, oneri di sicurezza inclusi, comprensivo dell'opzione di proroga tecnica, è pari 512.424,00 (cinquecentododicimilaquattrocentoventiquattro/00), oltre Iva di legge pari al 10%;
- che per selezionare il contraente occorre pertanto avviare una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, tenuto conto che trattasi di servizio avente caratteristiche standardizzate e/o le cui condizioni sono definite dal mercato, l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- che le modalità di partecipazione e di aggiudicazione nonché gli elementi essenziali del contratto sono indicati negli allegati Bando-Disciplinare di Gara, Schema di Contratto e Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- che, conformemente alle previsioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, nello svolgimento della presente procedura si farà uso di mezzi di comunicazione esclusivamente elettronici, attraverso il portale telematico "Appalti&Contratti" in uso a La Dolomiti Ambiente Spa;
- che l'appalto è stato registrato con C.I.G. 9792108F23;

**Visto** il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50;

Tanto premesso, visto e considerato quale parte integrante del presente atto,

## DETERMINA

- 1) di indire, per i motivi esposti in premessa, una gara pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 ("*liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani*"), prodotto dall'impianto di

trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), per un quantitativo stimato pari a circa 4.000 tonnellate;

- 2) di individuare quale criterio di scelta del contraente quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50;
- 3) di approvare il Bando-Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto ed il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, allegati alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire che il contratto per l'esecuzione del servizio sarà stipulato mediante scrittura privata sottoscritta dall'Aggiudicatario e dall'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 18.4.2016, n. 50;
- 5) di autorizzare la spesa complessiva per l'appalto di cui trattasi, pari ad Euro 512.424,00 (cinquecentododicimilaquattrocentoventiquattro/00), oltre Iva di legge pari al 10%, a cui si farà fronte mediante fondi di bilancio;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale de La Dolomiti Ambiente S.p.a., ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 31 del d. Lgs. n. 50/2016 è il dr. Bruno Casson.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
dott. Angelo Smaniotto

(firmato digitalmente)

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO EER 19 06 03 "LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI URBANI" PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)**

**CIG: 9792108F23**

## **PROCEDURA APERTA DA SVOLGERE CON MODALITÀ TELEMATICA**

### **DISCIPLINARE DI GARA**

#### **1. PREMESSE**

**Stazione Appaltante:** La Dolomiti Ambiente S.p.A., Località Maserot, 32035 Santa Giustina (BL), tel: 0437/859269 – 0437/858716, fax: 0437/857517, e-mail: [info@dolomitiambiente.com](mailto:info@dolomitiambiente.com), PEC: [dolomitiambiente@legalmail.it](mailto:dolomitiambiente@legalmail.it), sito internet: <https://www.dolomitiambiente.com>, NUTS: ITD33.

Con provvedimento dell'Amministratore Unico assunto in data 28.04.2023 questa Società ha deliberato di affidare il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani", prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58, D.Lgs. 50/2016) mediante la piattaforma di e-procurement utilizzata dalla Stazione Appaltante, e disponibile all'indirizzo web: <https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi lett. b), c. 4, art. 95, D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento è il dr. Bruno Casson.

Il servizio è regolato dal D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Gli operatori economici che intendono svolgere il servizio devono rispettare ai requisiti/prescrizioni di cui al presente bando-disciplinare di gara e debbono essere abilitati al servizio di trasporto e recupero/smaltimento rifiuti ai sensi della normativa vigente.

Il servizio oggetto del presente bando-disciplinare deve essere considerato ad ogni effetto servizio pubblico e pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

#### **2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

La presente procedura verrà espletata in modalità telematica (ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement, utilizzata da questa Stazione appaltante e disponibile all'indirizzo web: <https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale Appalti mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto/i che sottoscrive/sottoscrivono l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso al Portale, accedere all'area riservata e alla sezione Bandi di gara in corso e quindi selezionare la scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle suddette forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate.

Diversamente questa amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nelle istruzioni.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere visione dei manuali istruzioni per la registrazione, per l'utilizzo e per la presentazione delle offerte pubblicati nel portale appalti nella sezione: "istruzioni e manuali".

## 2.1 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal Portale Appalti, secondo le modalità indicate nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", entro il 22/05/2023.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, entro il giorno 26/05/2023, tramite il Portale Appalti e saranno rese note all'operatore richiedente alla sezione "Comunicazioni riservate" e se di interesse generale, rese note a tutti, tramite pubblicazione nella sezione "Comunicazioni dell'amministrazione".

Le risposte, così pubblicate, si intenderanno essere note a i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.

## 2.2 Comunicazioni

Tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e le notizie sulla procedura in oggetto come eventuali aggiornamenti, rettifiche, comunicazioni delle date fissate per le sedute pubbliche e relative proroghe, esiti di gara verranno pubblicati sul Portale Appalti, nell'apposita sezione dedicata alla gara "Comunicazioni Amministrazione".

Qualsiasi comunicazione dell'operatore economico interessato alla gara o concorrente dovrà pervenire a mezzo portale nell'apposita sezione dedicata alla gara "Comunicazioni Amministrazione".

Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi degli articoli 76, comma 6, e 52 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell'articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni verranno effettuate mediante caricamento in piattaforma telematica.

## 3. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani", prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL).

Oggetto dell'appalto	Quantità presunta
Servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani" prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL)	4.000 ton. (ca. n. 5 carichi/settimana)

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

Descrizione servizi	CPV	
Servizio di recupero/smaltimento	90510000-5	PRINCIPALE
Servizio di prelievo e trasporto	90512000-9	SECONDARIA

**Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.**

Il valore presunto dell'appalto, comprese le opzioni di cui al successivo punto 4, è così ripartito:

VALORE APPALTO 6 MESI	ONERI DI SICUREZZA *	PROROGA TECNICA (3 mesi)	OPZIONE ART. 4.2 (+ 10% base d'asta)	TOTALE
euro 320.000,00	euro 424,00	Euro 160.000,00	32.000,00	Euro 512.424,00

*\*non soggetti a ribasso*

Il valore complessivo presunto dell'appalto, oneri di sicurezza inclusi, comprensivo dell'opzione di proroga tecnica è pari ad Euro 512.424,00 (cinquecentododicimilaquattrocentoventiquattro/00), oltre Iva di legge pari al 10%.

**L'importo posto a base di gara è pari a: 80,00 euro/tonnellata, oneri di sicurezza e IVA esclusi;**

Nell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare il proprio miglior ribasso sul prezzo a tonnellata posto a base di gara.

I prezzi offerti dal concorrente si intendono comprensivi di ogni onere generale e, in particolare, in conformità alle norme e prescrizioni dei documenti di gara.

Poiché i quantitativi sono solo presunti, sarà vincolante la sola durata contrattuale, salvo esaurimento anticipato dell'importo pattuito.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 Durata**

La durata dell'appalto è di 6 mesi, decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione e, comunque fino al raggiungimento della quantità massima presunta, se precedente.

Nel caso in cui il quantitativo dei servizi sia stato interamente prestato prima della scadenza temporale sopra fissata, La Dolomiti Ambiente spa potrà:

1. incrementare la quantità di prestazioni da effettuare, e conseguentemente il valore del contratto, nel rispetto dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs. 50/2016, oppure
2. dichiarare concluso il contratto senza che la ditta appaltatrice possa accampare diritti e pretese di sorta.

##### **4.2 Opzioni**

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale La Dolomiti Ambiente spa non abbia concluso le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, l'Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a tre mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga tecnica) all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Al fine di garantire la continuità del servizio, qualora la Ditta aggiudicataria si dovesse trovare nella impossibilità di espletare il servizio per ragioni di esclusivo carattere tecnico dipendenti dall'impianto/trasportatore individuato/i in sede di gara e ad esso/i non imputabili, la medesima Ditta aggiudicataria dovrà reperire un altro diverso impianto/trasportatore secondo le modalità di cui all'art. 6 del capitolato speciale descrittivo prestazionale.

In tal caso, la Stazione Appaltante riconoscerà un onere aggiuntivo nella misura massima del 10% rispetto il prezzo a base d'asta, da sommare al prezzo di aggiudicazione.

#### **5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura è svolta interamente in modalità telematica.

La procedura del presente affidamento è quella aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato.

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, purché in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui sotto, i soggetti elencati all'art. 45, D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda, specificatamente, la partecipazione alla presente procedura di gara dei consorzi in genere e dei raggruppamenti temporanei di imprese trovano in particolare applicazione le norme contenute negli artt. 47 e 48, D.Lgs. 50/2016, cui si rimanda.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese, ciascuno degli operatori economici raggruppati/consorziati deve possedere i requisiti di gara richiesti in relazione alla quota e alla tipologia dei servizi che, in caso di aggiudicazione, andrà a svolgere (quota e tipologia come indicate in sede di offerta), mentre cumulativamente il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di imprese dovrà possedere per intero i requisiti minimi di partecipazione alla gara.

**L'attività prevalente, in quanto di importo economico più elevato tra quelle in parola, è rappresentata dal recupero/smaltimento dei rifiuti (riservata alla mandataria) mentre è attività secondaria il trasporto dei rifiuti.**

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del D.Lgs. 50/2016 penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI GENERALI

L'operatore economico deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 'white list') istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure aver presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco (cfr Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016);

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Parimenti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna delle imprese di cui al punto 8.1 lett. d).

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

L'operatore economico deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti di seguito.

### 8.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **essere iscritto nei registri della C.C.I.A.A. o Ente equivalente**, per attività oggetto dell'appalto per la parte di propria competenza. Nel caso di società cooperative e di consorzi di cooperative, essere iscritto all'Albo Nazionale degli enti cooperativi tenuto presso la C.C.I.A.A.; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Parimenti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna delle imprese di cui al punto 8.1 lett. d).

- b) possedere valida e regolare **autorizzazione all'attività di recupero/smaltimento**, rilasciata dall'Ente competente ai sensi del Titolo III-bis, parte II (AIA), art. 208 (ordinaria) o art. 214 (semplificata) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del rifiuto EER 19 06 03 e per un quantitativo pari o superiore a quello presunto, indicando l'impianto/i di destinazione del rifiuto;
- c) possedere valida e regolare **iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'attività di trasporto** di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato UE in corso di validità, nella **Categoria 4 o 5** (classe E o superiore) per il rifiuto EER 19 06 03;

In caso di partecipazione di soggetti iscritti nella Categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi):

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (o ad analogo Albo di Stato UE), nella categoria 8 classe E o superiore per il EER 19 06 03;

- iscrizione degli operatori intermediario/smaltitori/trasportatori nella c.d. “white list” istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, ai sensi art. 1, c. 53 della legge 190/2012, oppure, che abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;
- disponibilità di **1 o più impianti** in possesso dell’autorizzazione all’attività di recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 per un quantitativo pari o superiore a quello di cui al punto 2;
- disponibilità di uno o più operatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di trasporto per le seguenti categorie e classi: Cat. 4 o 5, classe E o superiore per il EER 19 06 03;

In caso di ATI la capogruppo dovrà possedere il requisito di cui al punto b) mentre la mandante il requisito di cui al punto c).

## **8.2 Requisiti di capacità tecnico – professionale:**

- a) il concorrente dovrà dichiarare di aver eseguito, negli ultimi tre esercizi (2020 – 2021 – 2022), con buon esito, servizi analoghi all’oggetto di gara pari ad almeno il quantitativo presunto posto a base di gara, con indicazione del soggetto committente, dell’oggetto, della data di affidamento del servizio, del periodo di esecuzione, della quantità dei rifiuti trasportati e smaltiti, e dell’importo. I servizi analoghi dovranno riguardare sia le attività di recupero/smaltimento che le attività di trasporto rifiuti. Per servizi analoghi si intendono quelli attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti tipologie diverse ed eterogenee.

### **Dichiarazione e verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara**

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici avverrà, ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs n.50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’Autorità e con le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20.12.2012, scaricabile dal sito internet <http://www.anticorruzione.it>.

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute, delle quali si riporta di seguito uno stralcio: “l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

Si precisa che qualora in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara dovesse risultare che l’aggiudicatario definitivo non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione, si procederà alla revoca dell’affidamento ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

## **9. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI**

Sono ammessi i concorrenti raggruppati o consorziati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’art dell’art. 48, del D.lgs 18.4.2016, n. 50

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nel caso di raggruppamento sarà il soggetto capogruppo ad effettuare le operazioni di registrazione, caricamento e gestione dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermo restando gli obblighi di firma digitale dei documenti, che dovranno essere presentati da parte di ciascun operatore economico.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Salvo quanto previsto dai cc. 17, 18 e 19 del citato art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Per quanto non previsto dal presente bando-disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e nell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

## 10. AVVALIMENTO

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e negli artt. 88 e 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

**L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs 3.4.2006, n. 152.**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Non è ammessa, **a pena di esclusione** la partecipazione contemporanea alla presente gara dell'ausiliario e dell'ausiliato, in qualità di concorrenti distinti.

## 11. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.lgs n. 50/2016.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all'art. 105, c. 3 del D.lgs. 50/2016. Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione l'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

## 12. GARANZIE

### 12.1 Garanzia provvisoria e definitiva

**La garanzia provvisoria:** l'offerta è corredata da una garanzia pari al 2% del valore dell'appalto da prestare a favore della Società, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, secondo i seguenti importi:

VALORE DEL SERVIZIO	GARANZIA PROVVISORIA
Euro 512.424,00	Euro 10.248,48

La garanzia deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le modalità stabilite dall' art. 93 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, al solo consorzio. In presenza di detta intestazione, anche in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, è sufficiente che la polizza sia sottoscritta della sola mandataria/capogruppo (Decisione 15 novembre 2004, n.7380, del Consiglio di Stato – Sezione IV).
- 2) essere conforme allo schema tipo e scheda tecnica 1.1 (1.1.1 in caso di più garanti) del D.M. 16 settembre 2022, n. 193;
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del D.Lgs. 50/2016 civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del D.Lgs. 50/2016 civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società committente;
- 5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, su richiesta della Società committente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria presentata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prodotta in forma digitale dal soggetto emittente, in conformità al D.Lgs. 82/2005.

**Ai sensi del c. 8 dell'art. 93 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.**

**La garanzia definitiva** deve essere costituita a scelta dell'offerente con le modalità stabilite dall' art. 103 del D.Lgs 18.5.2016, n. 50 nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In presenza di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d'asta sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

**La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.**

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

**La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 75 da parte del committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**

### **Disposizioni comuni per le garanzie provvisoria e definitiva:**

L'importo delle garanzie provvisoria e definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

### **12.2 Altre garanzie**

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare cui intende concorrere una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico per responsabilità civile R.C.T. di € 5.000.000,00 (diecimilioni/00), e di € 5.000.000,00 per rischio di inquinamento ambientale e R.C.O., con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

### **13. SOPRALLUOGO E CAMPIONE RIFIUTO**

Non è obbligatorio il sopralluogo preventivo sul luogo di esecuzione del servizio. Tuttavia ai fini di una più completa valutazione delle prestazioni oggetto d'appalto, si consiglia l'effettuazione del sopralluogo. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente previo appuntamento da richiedere e concordare con l'Ufficio Tecnico, al seguente indirizzo e-mail: [info@dolomitiambiente.com](mailto:info@dolomitiambiente.com).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In fase di sopralluogo non verranno fornite risposte ad eventuali domande che dovranno essere formulate secondo la procedura prevista negli atti di gara, vedi par. 2.2. "Chiarimenti" del presente disciplinare.

Il concorrente che fosse interessato a disporre di un campione di rifiuto EER 19 06 03 oggetto del presente appalto può:

- ritirare un campione presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), previo accordo con il Committente;
- richiedere la consegna di un campione per mezzo di corriere espresso, con spese a proprio carico.

### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare alla procedura di affidamento il concorrente deve presentare **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01.06.2023**, la documentazione sul portale telematico Appalti e Contratti in uso a La Dolomiti Ambiente spa, con inserimento telematico dei documenti componenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

**La piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di presentazione previsto. La mancata presentazione dell'offerta nei termini comporta l'esclusione dalla procedura.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

"BUSTA DIGITALE A – Documentazione amministrativa";

"BUSTA DIGITALE B – Offerta economica".

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step cliccando su "**Conferma ed invio offerta**", seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla presentazione delle offerte Telematiche".

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di La Dolomiti Ambiente spa ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di

caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti è possibile ottenere supporto tecnico andando nella sezione “Assistenza tecnica” del Portale Appalti, oppure dall’area personale “Richieste di assistenza”.

Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, la piattaforma telematica **permette di annullare** e rappresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. **Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e rappresentare l’offerta già inviata.** Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra, entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative l’annullamento e la rappresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione integrativa allo stesso e l’offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

## 15. CONTENUTO DELL’OFFERTA

Nel plico contenente l’offerta di gara devono essere inserite le seguenti buste telematiche: **“documentazione amministrativa” e “offerta economica”**.

### 15.1 Documentazione amministrativa

**a) Documento Unico di gara europeo (DGUE)** (utilizzando l’apposito modulo Allegato 1), sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore a ciò autorizzato, e nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile. Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle linee guida emanate dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con la citata circolare n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016; è obbligatoria la compilazione della Parte II, Parte III, Parte IV Sezione A, Sezione B lett. 2a), 5), Sezione C lett. 1b), 10) e Parte VI.

**b) Istanza di partecipazione** e dichiarazioni integrative al DGUE redatta compilando preferibilmente l’apposito modulo Allegato 2);

**L’istanza di partecipazione e il DGUE sono presentati, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**c) PASSOE** rilasciato dal servizio FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **sottoscritto digitalmente** dal Legale Rappresentante e/o da un Procuratore autorizzato. Si ricorda che il PASSOE deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentato anche il PASSOE relativo all'operatore economico ausiliario.

**d) Garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo da prestare a favore del committente, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, con le modalità più avanti indicate alla voce "GARANZIE"; i soggetti in possesso di certificazione di cui all'art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, oltre a compilare la relativa parte del DGUE, dovranno allegarne copia.

**e) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale** (Allegato 3) **firmato digitalmente, a pena di esclusione**, per completa e incondizionata accettazione dal legale rappresentante dell'impresa o Procuratore a ciò autorizzato;

**f) Elenco dei servizi analoghi** (utilizzando l'apposito campo inserito nel DGUE o con autodichiarazione a parte – vedi Allegato 6) effettuati, con buon esito negli ultimi tre anni con il corrispettivo quantitativo, data e destinatario pubblico o privato;

**g) per le sole ditte ausiliarie:** la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;

**h) per i R.T.I.:** la documentazione prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

**i) nel caso di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (cat. 8 ANGA), anche:**

- Modulo convenzione impianto;
- Modulo convenzione trasporto;

## 15.2 Offerta economica

L'operatore economico concorrente, nella Busta "offerta economica" dovrà:

1. inserire l'offerta economica espressa sia in cifre sia in lettere, con un numero massimo di due decimali;
2. inserire i costi per la sicurezza da rischi specifici dell'attività del concorrente (ricompresi nel corrispettivo di appalto derivante dal prezzo offerto in gara e diversi quindi da quelli per i rischi da interferenza di cui al D.U.V.R.I.);

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

L'offerta economica è da intendersi comprensiva di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

Non saranno considerate valide le offerte in aumento.

La Dolomiti Ambiente spa si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, La Dolomiti Ambiente spa si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827.

## 16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, la mancanza o l'incompletezza di elementi attinenti all'offerta economica, non è sanabile mediante soccorso istruttorio, ed è **causa di esclusione**;
- l'offerta plurima o condizionata, l'offerta in aumento e la mancata indicazione del prezzo offerto non sono sanabili mediante soccorso istruttorio e determinano l'**esclusione dalla gara**;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria verrà assegnato al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, potranno essere richieste ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, si procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di La Dolomiti Ambiente spa invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste di soccorso istruttorio verranno trasmesse al concorrente tramite il Portale Appalti alla sezione "Comunicazioni riservate", come pure le relative regolarizzazioni

## 17. ONERI PER LA SICUREZZA

Il committente ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze che è depositato agli atti e consultabile dai concorrenti.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano. Vedasi Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

## 18. OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara, riferite all'apertura e verifica della documentazione amministrativa, saranno effettuate in seduta pubblica il giorno **05.06.2023 a partire dalle ore 10:00** tramite l'utilizzo della procedura telematica, la quale garantisce la tracciabilità e pubblicità di tutte le operazioni eseguite in seduta pubblica e pertanto il concorrente tramite accesso al portale potrà riscontrarne lo stato di avanzamento.

Eventuali rinvii verranno comunicati tramite pubblicazione in piattaforma telematica di gestione della gara.

Tale prima seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati nella apposita area del Portale Appalti almeno un giorno prima della data fissata.

**Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate nella apposita area del Portale Appalti almeno due giorni prima della data fissata.**

## **19. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA**

Il committente si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si procederà ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 97 c.2 del D.lgs n. 50/2016. Qualora una o più offerte risultino anomale, verrà chiesto all'offerente di presentare le giustificazioni previste dal medesimo articolo.

## **20. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal committente. Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- a) costituire garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% del valore dell'appalto, con le modalità previste dalla vigente legislazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

- c) produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto ovvero non costituisca la garanzia definitiva, il committente provvederà a revocare l'affidamento, ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria così di seguito.

Le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

## **21. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA**

La stipulazione del contratto con l'aggiudicatario è subordinata all'accertamento da parte di questa Società circa la sussistenza o meno a carico dell'interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

## **22. PUBBLICITÀ DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA ED ALTRE INFORMAZIONI**

Il presente bando-disciplinare e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni sono disponibili su Internet, all'indirizzo <http://www.dolomitiambiente.com> dov'è visibile e scaricabile la documentazione di gara.

Il presente bando-disciplinare è altresì pubblicato sulla GUUE, sulla GURI nonché, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25.1.2017, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

## **23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

**SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO EER 19 06 03 "LIQUIDI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI URBANI" PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL)**  
**CIG: 9792108F23**

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA**

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani", prodotti dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL).

Oggetto dell'appalto	Quantità presunta
Servizio di prelievo, trasporto e trattamento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani" prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL)	4.000 ton.  (ca. n. 5 carichi/settimana)

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

n.	Descrizione servizi	CPV	
1	Servizio di recupero/smaltimento	90510000-5	PRINCIPALE
2	Servizio di prelievo e trasporto	90512000-9	SECONDARIA

**Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo.**

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art. 23 del D.Lgs 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Il contesto in cui si inserisce il servizio è il seguente: l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti svolta dalla Società.

I requisiti minimi e le specifiche tecniche che l'appaltatore deve garantire sono quelli indicati dalla legge e nei successivi articoli del presente capitolato.

Per le attività che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne o festive del personale, non verrà corrisposto alcun compenso o maggiorazione, restando ogni onere a carico dell'appaltatore.

### **ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a Euro 512.424,00 (cinquecentododicimilaquattrocentoventiquattro/00), oltre Iva di legge pari al 10%, di cui Euro 424,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo di tutte le prestazioni e/o attività che devono essere eseguite per lo svolgimento del servizio.

La procedura di aggiudicazione è quella aperta con il criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.

### **ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO**

La durata dell'appalto è di 6 mesi, decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale La Dolomiti Ambiente spa non abbia concluso le procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, l'Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a tre mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga tecnica) - all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

### **ART. 4 - OFFERTA**

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, l'Operatore economico dovrà attenersi a quanto previsto nel disciplinare di gara.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Nel formulare l'offerta l'Operatore economico concorrente deve dichiarare di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei servizi richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

### **ART. 5 - REFERENTI DELL'ESECUZIONE**

Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante nominerà un proprio referente del servizio. L'Appaltatore individuerà, altresì, un proprio preposto responsabile del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato a La Dolomiti Ambiente spa prima della sottoscrizione del Contratto e che intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con La Dolomiti Ambiente spa, coordinando e controllando lo svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore comunicheranno reciprocamente, inoltre, un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico attivi per la trasmissione della programmazione settimanale degli interventi e per eventuali comunicazioni di servizio (es. eventuali ritardi dei mezzi, eventuali cambi di programma).

### **ART. 6 - IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO E SOGGETTO TRASPORTATORE**

La ditta appaltatrice dovrà comprovare di avere la disponibilità di n. 1 o più impianti la cui autorizzazione preveda le operazioni di recupero e/o smaltimento (ex D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., operazioni di recupero e smaltimento di cui agli allegati B e C) per il rifiuto EER 19 06 03, e di n. 1 o più soggetto/i trasportatore/i validamente iscritto/i all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per l'attività di trasporto di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 o ad analogo Albo di Stato UE in corso di validità, per il rifiuto EER 19 06 03.

La ditta appaltatrice dovrà garantire l'integrale trasporto e trattamento del rifiuto di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Come previsto dall'art. 4.2 del bando/disciplinare di gara, qualora nel corso del rapporto contrattuale l'impianto/i e/o soggetto/i trasportatore/i indicato/i dalla ditta appaltatrice in sede di gara, si trovasse/trovassero nella obiettiva impossibilità di garantire l'esecuzione del servizio per cause ad esso/i non imputabili di natura esclusivamente tecnica, lo/gli stesso/i dovrà/dovranno essere sostituito/i con altro/i operatore/i idoneo/i a cura dell'impresa appaltatrice, nel tempo massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'evento interruttivo e per il tempo strettamente necessario a superare le cause di fermo. A tal fine sarà cura dell'Aggiudicatario richiedere tempestivamente per iscritto alla Committente, prima della effettuazione/prosecuzione del servizio, l'autorizzazione alla sostituzione, dimostrando la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando di gara in capo al nuovo impianto/trasportatore e allegando il modulo/i di cui all'art. 15.1 lett. J del bando di gara. In caso contrario verranno applicate le penali di cui all'art. 15 a decorrere dal 8° giorno di chiusura.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice comunicare **tempestivamente** al Committente ogni modifica e/o integrazione della documentazione autorizzativa riferita all'impianto di recupero/smaltimento di destinazione. Le predette comunicazioni devono avvenire esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata.

### **ART. 7 - PROGRAMMAZIONE, OPERAZIONI DI CARICO E ORARIO DI RITIRO**

La programmazione del servizio verrà concordata con cadenza settimanale. Entro la giornata di mercoledì, verrà concordato con l'impresa appaltatrice il programma dei conferimenti per la settimana seguente. Gli orari di ritiro del rifiuto presso gli impianti dovranno essere concordati con La Dolomiti Ambiente spa.

L'accesso all'impianto sarà garantito esclusivamente alla presenza degli addetti operanti nello stesso, salvo deroghe impartite dal Committente.

L'accesso all'impianto potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 12:00, salvo diverse indicazioni impartite dal Committente.

Le operazioni di carico dovranno essere coordinate con il personale addetto alla gestione dell'impianto.

È a carico del trasportatore la corretta chiusura della cisterna, da eseguirsi prima dell'uscita dell'impianto al fine di evitare la dispersione di rifiuti e dell'imbrattamento della sede stradale durante la fase di trasporto.

#### **ART. 8 - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE**

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, secondo le prescrizioni della legislazione vigente.

Sarà cura del produttore del rifiuto predisporre il formulario, in mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non accettare il conferimento.

L'appaltatore dovrà anticipare a mezzo posta elettronica (logistica@dolomitiambiente.com) copia del formulario attestante l'avvenuta accettazione del rifiuto all'impianto di destinazione, con il relativo peso di accettazione in modo tale da permettere al committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico. La copia del formulario anticipata via posta elettronica dovrà pervenire al produttore entro 2 giorni dalla data dello scarico.

#### **ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO**

I servizi appaltati dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme legislative e tecniche nazionali e comunitarie in tema di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, così come previste dal vigente D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. adottando ogni atto necessario a garantire l'incolumità delle persone addette alle attività e dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'impresa appaltatrice è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto. La stessa si assume la completa responsabilità ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose ai lavoratori.

L'impresa deve aver assolto tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro così come previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Il personale dipendente dell'impresa dovrà essere in possesso di adeguate competenze acquisite in corsi di formazione sulla sicurezza e salute su lavoro di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011.

Viene allegato al presente Capitolato il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), documento realizzato a cura di La Dolomiti Ambiente S.p.A. in conformità del p.to 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le differenti organizzazioni lavorative presenti nei medesimi luoghi di lavoro oggetto dei lavori appaltati.

Prima dell'affidamento dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà consegnare – in copia conforme e in data certa - la seguente documentazione:

- Documento di valutazione dei rischi in possesso dell'impresa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008.
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008.
- Documento di Valutazione dei Rischi, in riferimento al servizio oggetto dell'appalto (DVR SPECIFICO), di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008.
- Attestati di formazione sulla sicurezza (formazione generale e specifica) in possesso dei lavoratori impegnati nelle attività in appalto in conformità dell'art.37 del D. Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011.
- Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice nelle parti riservate al fornitore.

Prima dell'inizio del servizio - a cura dell'impresa - dovrà essere svolta una specifica attività di informazione lavoratori che saranno impegnati nel servizio, in conformità agli artt. 36 del D. Lgs. 81/2008.

L'attività sarà SPECIFICA per i lavori in oggetto e avrà tra i suoi contenuti anche il coordinamento delle misure di prevenzione che devono essere attuate in presenza di lavorazioni svolte in simultanea (per i rischi interferenziali) e l'uso degli impianti.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicatrice intenda subaffidare ad un'altra impresa oltre alla formale richiesta di subappalto deve:

- informare l'impresa in subaffidamento dei contenuti del DUVRI e delle misure di prevenzione e protezione in esso riportate;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione previsti nel DUVRI;
- verificare la congruenza del DVR Specifico realizzato a cura dell'impresa in subappalto rispetto al proprio;
- consegnare al Responsabile Unico del Procedimento:
  - a. la verifica di congruenza del DVR Specifico realizzato a cura dell'impresa in subappalto rispetto al proprio;
  - b. il DVR Specifico realizzato a cura dell'impresa in subappalto.
- L'impresa in subappalto dovrà di conseguenza consegnare a La DOLOMITI AMBIENTE:
  - a. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
  - b. Documento di valutazione dei rischi in possesso dell'impresa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008
  - c. Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC)
  - d. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008
  - e. DVR SPECIFICO, in riferimento ai lavori oggetto dell'appalto, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008

#### **ART. 10 - GARANZIE**

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, è stipulata secondo lo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benessere del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

In caso di inadempienza dell'appaltatore, il committente provvederà a notificare allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, le manchevolezze riscontrate fissando un termine per l'esecuzione delle prestazioni delle quali l'appaltatore è inadempiente. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, fatta salva sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'appaltatore.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI**

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

#### **ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

#### **ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio eseguito per il periodo di riferimento (mensilità). In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai fini della determinazione della quantità di rifiuti esposta nella fatturazione mensile si terrà unicamente conto del peso verificato all'impianto di destinazione.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art. 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

#### **ART. 15 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienze	Art. CSDP	Penali
Impossibilità di conferimento oltre il 7° giorno	Art. 6 e 7	€/giorno 900,00
Mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma stabilito, senza preavviso di 24 ore	Art. 8	€/viaggio 300,00

Mancata consegna quarta copia formulario (tale sanzione verrà applicata dal 91° giorno)	Art. 9	€/giorno 500,00
---	--------	-----------------

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

#### **ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all'art. 105, c. 3 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto qui non espressamente previsto, trova applicazione l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 17 - IMPEGNO A RISPETTARE IL CODICE ETICO E IL MODELLO EX D. LGS. 231/2001 DEL COMMITTENTE**

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il committente ha adottato un proprio Codice Etico e un Modello di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e si impegna, nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo contrattuale, al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico, pubblicato nel sito internet del committente, nonché alle eventuali procedure e protocolli del Modello ex d.lgs. 231/2001, comunicati allo stesso a mezzo pec. L'Appaltatore si impegna infine a manlevare il committente da eventuali danni che dovessero derivare a quest'ultimo, quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del personale dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, subappaltatori o altri soggetti di cui intenderà avvalersi.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

#### **ART. 19 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo di quelli non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

#### **ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'Appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il Committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreti per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii. Il Codice Etico e il modello 231/2001 sono consultabili presso la sede legale della Società, ovvero sul sito internet [www.dolomitiambiente.com](http://www.dolomitiambiente.com).

#### **ART. 21 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

#### **ART. 22 - RISERVATEZZA**

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

#### **ART. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

#### **ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Appaltatore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

#### **ART. 25 - TERMINI - COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE**

I termini e le comunicazioni contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 26 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative di riferimento.

**CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E  
RECUPERO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO EER 19 06 03 "LIQUIDI  
PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ANAEROBICO DI RIFIUTI URBANI"  
PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON  
PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT DEL COMUNE DI  
SANTA GIUSTINA (BL)**

**CIG: 9792108F23**

Tra:

1) La Dolomiti Ambiente spa (C.F. 00878390251) con sede legale in  
località Maserot, Santa Giustina (BL), nella persona  
dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante sig.  
..... nato a ..... il  
....., e residente in .....,  
C.F.....;

2) ..... (C.F. ....) con  
sede legale in ....., nella  
persona del Legale Rappresentante sig. .... nato  
a ..... il ..... e  
residente in ....., C.F.  
.....;

**P R E M E S S O**

- che con determinazione dell'Amministratore Unico assunta in data 28/04/2023 è stato stabilito di procedere all'appalto del servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani", prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non

pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), stabilendo altresì di procedere alla relativa aggiudicazione mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, da esperire ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016;

- che con determinazione dell'Amministratore Unico assunta in data ..... è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di ..... da ..... che con il ribasso offerto del .....% sul prezzo posto a base di gara è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: ..... capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, ....., mandante/i, sottoscritta in data ....., registrata all'Agenzia delle Entrate di ..... il ..... al n. ....serie ....;
- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del progetto con le modalità stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta documentazione agli atti;
- che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di ..... ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

## **ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO**

La Dolomiti Ambiente S.p.A. come sopra rappresentata, concede in appalto alla ditta ..... da ....., che accetta, il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto EER 19 06 03 "liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani", prodotto dall'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL), per una quantità presunta complessiva di 4.000 tonnellate. Tali quantità sono indicative e assolutamente non vincolanti per il Committente. Le quantità da gestire sono puramente indicative e non garantite e potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che questo possa dare diritto all'Appaltatore ad indennizzi o compensi aggiuntivi a qualunque titolo. Per il mancato raggiungimento del quantitativo previsto del rifiuto da conferire, l'appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti del committente.

Il presente contratto è a misura.

L'esecuzione del servizio è disciplinata dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9 del Capitolato speciale.

La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, dell'offerta presentata in sede di gara e del DUVRI. Tutti i documenti citati nel presente articolo vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a

suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

#### **ART. 2 – CORRISPETTIVO**

L'importo per l'esecuzione dell'appalto viene fissato in complessivi Euro/tonnellata ....., oneri per la sicurezza e IVA esclusi, giusta il ribasso del .....% offerto sull'importo posto a base di gara. Ai fini del valore contrattuale l'importo di aggiudicazione ammonta a Euro ..... di cui oneri per la sicurezza pari a Euro 424,00 e IVA esclusa. Per la prestazione del presente atto si applica l'aliquota ridotta IVA al 10% prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972.

#### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di 6 mesi, decorrenti dalla data della consegna formale del servizio e del conseguente avvio dell'esecuzione e, comunque fino al raggiungimento della quantità massima presunta, se precedente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, qualora alla scadenza contrattuale La Dolomiti Ambiente spa non abbia concluso le procedure necessarie

per l'individuazione del nuovo contraente, l'Impresa sarà tenuta - per il tempo, comunque non superiore a tre mesi, strettamente necessario a concluderle (c.d. proroga tecnica) all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

#### **ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

È ammesso il subappalto. Ai fini dell'art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcun servizio

oppure

ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare i seguenti servizi: .....

I predetti servizi pertanto, potranno essere concessi in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del 18° comma dell'art.105 medesimo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi in cui il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei servizi affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi.

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

#### **ART. 5 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore,

in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

#### **ART. 6 - GARANZIE**

Il Committente accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria\fideiussione bancaria n. .... prestata dalla compagnia assicuratrice ..... " - Agenzia di ..... (...) -\ Banca ..... - Sede di ....., da ..... intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di Euro ....., nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento

dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

Si dà altresì atto che l'appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione stipulata per tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., comprensiva del rischio di inquinamento ambientale e R.C.O.), con il massimale unico di € 5.000.000,00, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

#### **ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

Con cadenza mensile, il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016. La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il

suddetto certificato è emesso non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni eseguite nella mensilità di riferimento.

#### **ART. 8 – PAGAMENTI**

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile tramite bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m., ad avvenuta redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio ovvero, se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva. La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio eseguito per il periodo di riferimento (mensilità). In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN ....., acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono

..... C.F. ....

..... C.F. ....

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

## **ART. 9 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 16 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

## **ART. 10 - IMPEGNO A RISPETTARE IL CODICE ETICO E IL MODELLO EX D. LGS. 231/2001 DEL COMMITTENTE**

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il committente ha adottato un proprio Codice Etico e un Modello di organizzazione gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 e si impegna, nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo contrattuale, al rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico, pubblicato nel sito internet del committente, nonché alle eventuali procedure e protocolli del Modello ex d.lgs. 231/2001, comunicati allo stesso a mezzo pec. L'Appaltatore si impegna infine a manlevare il committente da eventuali danni che dovessero derivare a quest'ultimo, quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del personale dell'appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, subappaltatori o altri soggetti di cui intenderà avvalersi.

## **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento del servizio regolarmente eseguito, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto del servizio residuo su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

## **ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

## **ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del

D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare il committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreto per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.

#### **ART. 14 - PATTO DI INTEGRITÀ**

Il patto di integrità rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di

pratiche corruttive, concussive e comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento delle procedure regolate dal D.Lgs. 50/2016 e la corretta esecuzione dei contratti con la Società. Tale documento, allegato al presente contratto quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra La Dolomiti Ambiente S.p.a. ed il Professionista, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Professionista accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto (laddove prevista), previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, fatto salvo il diritto del Committente ad agire per ottenere il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa delle suddette violazioni.

#### **ART. 15 - RISERVATEZZA**

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

#### **ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in ....., presso la sede legale dell'impresa medesima.

## **ART. 17 – CONTROVERSIE**

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno. È escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente contratto.

## **ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

## **ART. 19 - RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

## **ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Dolomiti Ambiente spa, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i

diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE

L'AMMINISTRATORE UNICO

– firma (digitale)

– firma (digitale)

Si approvano specificatamente e si accettano espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole di cui ai precedenti artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

L'APPALTATORE

L'AMMINISTRATORE UNICO

– firma (digitale)

– firma (digitale)

Allegati:

- Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale;
- Offerta economica del .....
- D.U.V.R.I.
- Patto di Integrità